

Comune di

QUINCI

Provincia di

Popolazione legale: abitanti n. 3035

(Il Comune ~~è~~ stazione di soggiorno, cura e turismo)
non è

REGOLAMENTO

per l'applicazione dell'imposta comunale sulle
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

La pubblicità e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2.

(Classificazione del Comune)

Ai fini dell'art. 2 del D.P.R. 26-10-1972, n. 639 il Comune di SANO appartiene alla settima classe, in quanto gli abitanti residenti ammontano a n. 2929 unità.

~~Art. 3 (1)~~

~~(Maggiorazione stagionale delle tariffe)~~

~~Essendo il Comune di _____ dichiarato stazione di _____ (2) ai fini dell'ultimo comma dell'art. 4 del D.P.R. 26-10-1972, n. 639, le tariffe di cui al presente regolamento sono aumentate del (3) _____ durante il periodo stagionale dal _____ al _____~~

(1) Depennare l'articolo se il Comune non è stato riconosciuto stazione di cura, soggiorno o turismo.

(2) Cura, soggiorno o turismo.

(3) L'aumento massimo consentito è del 100 per cento.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 3.

(Oggetto)

L'imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, alle iscrizioni e a tutte le altre forme pubblicitarie visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni a norma del capo III del presente regolamento, esposte od effettuate nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

La predetta imposta si applica altresì all'affissione diretta, da parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza, di manifesti, avvisi e fotografie di cui all'ultimo comma dell'art. 29.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperti al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali od ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

Art. 4.

(Soggetti passivi)

L'imposta è dovuta in solido da chiunque effettua la pubblicità e da chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa.

Art. 5.

(Delle tariffe in genere)

Le tariffe per l'applicazione dell'imposta sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono deliberate dal Consiglio Comunale ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui le deliberazioni sono divenute esecutive.

Le tariffe adottate e non modificate si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6.

(Pubblicità ordinaria)

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi, fac-simili o altri mezzi simili, l'imposta si applica per ogni metro quadrato e per ogni giorno.

Si computano per mese intero le frazioni di esso.

Per la pubblicità luminosa o illuminata la tariffa è aumentata del
250 per cento.

Rientrano nel concetto di cui al 1° comma anche i disegni accompagnati da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per se stessi ad individuare il prodotto di una certa marca o un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni o di servizi.

Art. 9. 7

(Pubblicità effettuata con striscioni)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano le strade o le piazze, l'imposta si applica per ciascun metro quadrato e per ogni giorno o frazione di giorno.

Tale pubblicità è consentita solo quando — per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni — non vi ostino ragioni estetiche o di incolumità pubblica e previo consenso del proprietario degli immobili ai quali le stesse vanno ancorate.

Art. 10. 8

(Pubblicità effettuata con proiezioni)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, la tariffa dell'imposta si applica per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti e dal numero dei prodotti e delle ditte cui essi si riferiscono.

Per la pubblicità effettuata in locali aperti al pubblico a mezzo diapositive o proiezioni cinematografiche si applicano le stesse tariffe e gli stessi criteri di cui al precedente comma, indipendentemente dalla misura dello schermo, che viene comunque commisurato ad 1 mq.

Art. 11. 9

(Pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari)

Per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o di terzi, con veicoli adibiti a fini pubblicitari, anche se con contemporaneo trasporto di merci, l'imposta per la circolazione del veicolo nel territorio del Comune, purchè non in semplice transito, si applica per ogni giorno o frazione di giorno e per ogni metro quadrato.

Quando la pubblicità sia anche luminosa od illuminata la misura dell'imposta è aumentata del 50 per cento.

Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora è dovuta una maggiorazione pari al triplo della tariffa.

Qualora i suddetti veicoli effettuino distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è dovuta, inoltre, un'imposta pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 16, quintuplicata.

Qualora la pubblicità sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere la misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento.

Art. 12. 10

(Pubblicità effettuata con veicoli in genere)

Per la pubblicità visiva effettuata all'interno di vetture autofilotranviarie, veicoli in genere, adibiti ad uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in misura pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria di cui al precedente art. 8; per la pubblicità visiva effettuata all'esterno di detti veicoli, l'imposta è raddoppiata.

Quando la pubblicità sia anche luminosa od illuminata la misura dell'imposta è aumentata del 50 per cento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune se ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune se il proprietario del veicolo vi ha la residenza anagrafica o la sede, quali risultano dal libretto di circolazione dell'autoveicolo.

Il Sindaco può consentire che l'imposta venga corrisposta in base alla superficie complessiva degli spazi riservati alla pubblicità, indipendentemente dal numero degli avvisi esposti e dei prodotti pubblicizzati.

Per la distribuzione dei manifestini o di altro materiale pubblicitario l'imposta è dovuta al Comune in misura pari a quella prevista per la pubblicità effettuata in forma ambulante, quintuplicata.

Per la pubblicità sonora l'imposta è dovuta in misura doppia rispetto a quella prevista per tale forma di pubblicità.

Per i mezzi adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura ridotta del 50 per cento a favore del Comune purchè vi abbia inizio e fine la corsa.

Art. 13. 11

(Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda)

Per le iscrizioni, emblemi, marchi e disegni pubblicitari, anche se luminosi od illuminati, effettuati su veicoli di proprietà della ditta o adibiti ai trasporti per conto della stessa, l'imposta è dovuta per ogni anno o frazione di anno al Comune se vi ha sede la ditta o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero se domicilio dei mandatarî o degli agenti della ditta medesima che, alla data del primo gennaio di ogni anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

E' fatto obbligo di conservare la bolletta dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, quando questa sia apposta non più di due volte e purchè ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

Art. 14. 12

(Pubblicità effettuata con aeromobili)

Per la pubblicità effettuata sul territorio comunale con aerei, elicotteri e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od oggetti, l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta cui la pubblicità si riferisce.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la tariffa di cui al primo comma ridotta alla metà.

Art. 15. 13

(Pubblicità effettuata in forma ambulante)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari, la tariffa dell'imposta è determinata per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

Per la pubblicità ambulante effettuata in forma sonora o con luce la tariffa di cui al precedente comma è maggiorata del 50 per cento.

La pubblicità di cui al 1° comma può essere consentita quando non vi ostino motivi di viabilità o di decoro.

Art. 16. 14

(Pubblicità sonora)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posti fissi, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta.

Per pubblicità sonora si intende la diffusione di annunci, eseguita mediante amplificatori, megafoni, ecc. collegati o meno con radioricevitori, registratori, grammofoni e simili.

Costituisce altresì pubblicità sonora la diffusione di sola musica effettuata con veicoli pubblicitari o veicoli in genere o in forma ambulante.

La pubblicità di cui ai commi precedenti deve essere effettuata a volume moderato e comunque soltanto dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Art. 17. 15

(Modalità di applicazione)

L'imposta per le forme pubblicitarie previste negli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica regolare in cui è compreso il mezzo pubblicitario.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al quarto di metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva delle facce adibite alla pubblicità, da valutare in misura non inferiore a 2 mq.

Per i globi, fac-simili ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico regolare che può circoscrivere il mezzo pubblicitario stesso.

I festoni di bandierine e simili si considerano, agli effetti del calcolo della superficie tassabile, come unico mezzo pubblicitario.

All'esposizione di generi o prodotti in spazi situati in luogo diverso da quello dove si svolge il commercio o la fabbricazione delle merci stesse, si applica l'imposta con le modalità di cui al 4° comma, salvo che tale esposizione venga effettuata in vetrine, bacheche o sale di esposizione, nel qual caso viene assoggettata al tributo soltanto la superficie della vetrata attraverso la quale sono visibili gli oggetti.

Sono equiparati alle sale di esposizione, gli esercizi commerciali, autorizzati a restare aperti nei giorni festivi ad esclusivo scopo pubblicitario.

Art. 18. 16

(Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali)

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione nè l'applicabilità della tassa per la occupazione dello spazio ed aree pubbliche.

L'utilizzazione dei predetti beni è inoltre subordinata alle seguenti condizioni, oltre a quelle particolari prescrizioni che potranno essere dettate di volta in volta:

a) per i parchi, i giardini e le aiuole:

il mezzo pubblicitario non deve danneggiare il manto erboso e le radici delle piante;

l'installazione deve avvenire unicamente mediante corde fissate al solo tronco ed in modo da salvaguardarne la corteccia. E' comunque esclusa qualsiasi installazione su piante non sufficientemente robuste per propria natura, crescita o vetustà;

l'installazione deve avvenire alla distanza di almeno m. 1,50 dai conduttori (da considerarsi sempre in tensione) e non devono essere utilizzati i ganci, le sospensioni o le mensole della pubblica illuminazione. Qualora si tratti di impianti della rete filoviaria, l'interessato dovrà esibire il preventivo benestare dell'Azienda che la gestisce;

b) per gli edifici:

sulle facciate degli stabili non devono essere murati ganci o mensole e i mezzi pubblicitari non devono essere attaccati a doccioni, gronde, finestre ed altre strutture similari pericolose.

E' comunque esclusa ogni installazione su edifici comunali adibiti ad attività di istituto o messi a disposizione di pubbliche istituzioni;

c) per le strade e le piazze:

qualsiasi forma pubblicitaria che comporta utilizzazione di strade deve essere preceduta dall'apposita licenza di occupazione di suolo pubblico.

Art. 19. 17

(Riduzioni)

La misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento:

- 1) per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei paesi della Comunità Economica Europea;
- 2) per la pubblicità delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche, nonché degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo;
- 3) per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;
- 4) per la pubblicità riguardante festeggiamenti patriottici e religiosi.

Art. 20. 18

(Esenzioni)

Sono esenti dalla imposta:

- 1) le forme pubblicitarie comunque effettuate all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, quando si riferiscano all'attività esercitata nei locali stessi, nonché i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purchè si riferiscano alla attività in essi esercitata e non superino, nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
Per « insegne » si intendono le scritte ed i fregi esposti all'esterno sulla sede dell'esercizio, che contengano il nome dello stesso o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio medesimo o la sua attività permanente o l'indicazione generica delle merci vendute;
- 2) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali, aventi per oggetto comunicazioni inerenti alla attività esercitata nei locali stessi, che non superino la superficie di un quarto di metro quadrato, nonché gli avvisi di uguali dimensioni riguardanti la locazione, la compravendita od ogni altro negozio concernenti gli immobili sui quali sono affissi;
- 3) gli avvisi ed ogni altra pubblicazione riguardanti il governo spirituale dei fedeli, esposti sulle porte e sulle facciate esterne degli edifici destinati al culto;
- 4) i mezzi pubblicitari comunque collocati all'interno o sulle facciate esterne dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscano allo

spettacolo e non al locale. Per i locali che non abbiano diretto accesso sulle vie e piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati sui muri o su altre recinzioni dei locali medesimi confinanti con le vie e piazze pubbliche;

- 5) i mezzi pubblicitari di propaganda turistica generica esposti all'interno o sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico.
Per « propaganda turistica generica » si intende quella riservata alla sola elencazione di gite, escursioni, programmi turistici e località senza indicazione specifica di ditte, imprese, alberghi, ristoranti, ecc.;
- 6) le esposizioni pubblicitarie relative ai giornali in vendita nelle edicole e nei negozi, se apposte all'interno o sulle facciate esterne delle edicole o dei negozi medesimi;
- 7) i mezzi pubblicitari esposti nell'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere, sia statali sia dati in concessione, quando si riferiscano all'attività esercitata dall'azienda, nonchè gli avvisi e le tabelle esposte all'interno o all'esterno delle stazioni stesse che riguardino il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;
- 8) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei;
- 9) le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- 10) la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in periodo di elezioni in conformità alla legge 4 aprile 1956 n. 212;
- 11) le insegne, le targhe, i fregi e simili apposti per l'individuazione delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, delle organizzazioni pubbliche internazionali, degli enti di assistenza e di beneficenza, degli ospedali e delle associazioni e circoli religiosi, culturali e ricreativi e di ogni altro ente, associazione od organizzazione che non svolga attività avente fine di lucro;
- 12) le insegne, le targhe, i fregi e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti, sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non stabilite espressamente dalle disposizioni medesime, il mezzo metro quadrato di superficie. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di pubblicità prevista dal presente regolamento:
 - a) la pubblicità indetta da partiti politici o da associazioni politiche, sindacali, culturali, patriottiche e religiose, quando la stessa sia inerente a comizi, cortei e pubbliche cerimonie in corso di svolgimento e sia eseguita esclusivamente nel luogo in cui tali manifestazioni avvengono;
 - b) i manifesti, gli avvisi, i giornali esposti in vetrinette o in riquadri installati all'esterno delle sedi dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali, purchè la superficie dagli stessi non superi nel complesso il metro quadrato;
 - c) la pubblicità sonora effettuata a posto fisso da esercenti dello spettacolo viaggiante, da commercianti ambulanti e da espositori in occa-

sione e nel luogo ove si svolgono parchi di divertimento, mercati, fiere o sagre, semprechè tale pubblicità riguardi esclusivamente i propri prodotti o la propria attività;

d) le bandiere, i drappi e i festoni esposti in occasione di festività o di cerimonie pubbliche, purchè non contengano scritte o simboli.

Art. 24.19

(Dichiarazione del contribuente)

Per effettuare la pubblicità, i soggetti passivi di cui all'art. 6 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Sindaco apposita dichiarazione in carta semplice, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le generalità e la residenza dell'utente, la descrizione e le dimensioni del materiale pubblicitario, la località di esposizione o di svolgimento e la relativa durata, nonchè tutte le altre notizie utili ai fini dell'esatta applicazione della tariffa e del presente regolamento.

La predetta dichiarazione dovrà essere altresì corredata:

- 1) dal nulla osta del proprietario dell'immobile su cui verrà installata la pubblicità o dell'amministratore, in caso di condominio;
- 2) dalla licenza di occupazione di suolo pubblico, ove prescritta;
- 3) dalla licenza edilizia, qualora trattasi di esposizione di insegne, vetri-
nette, cartelli o di qualunque altro oggetto pubblicitario, all'esterno
dei fabbricati, di durata pari o superiore a 12 mesi.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 8 della legge n. 639, come insegne, fregi, cartelli, targhe, standardi od altri mezzi simili, specialmente se destinati ad una esposizione di notevole durata e particolarmente vistosi, unitamente alla dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentato un elaborato tecnico, in duplice esemplare, con la riproduzione, eventualmente a colori, del mezzo pubblicitario, ~~per il parere della Commissione edilizia comunale.~~

Qualora la predetta pubblicità venga richiesta per zone del Comune soggette alla disciplina della Sovrintendenza ai Monumenti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, a termini dell'art. 14 di detta legge, la citata dichiarazione dovrà essere accompagnata anche dal nulla osta della Sovrintendenza competente.

Per i casi suindicati la cennata dichiarazione dovrà essere presentata in duplice copia, di cui una verrà restituita al dichiarante, entro trenta giorni dalla data di presentazione, munita di cenno di assenso o di diniego da parte del Sindaco.

Nel frattempo non potrà farsi luogo alla installazione del mezzo pubblicitario. Nel caso di concessione del servizio le dichiarazioni verranno passate dal concessionario al Comune per gli adempimenti suindicati.
(1)

(1) Cancellare i paragrafi che non possono interessare ed aggiungere eventuali altre limitazioni o divieti, in relazione ad esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramiche ed ambientali, nonchè altre eventuali norme intese a limitare la pubblicità sonora, ad es. orari. (art. 3 legge 639).

~~Per la forma pubblicitaria eseguita in forma ambulante (ad eccezione della distribuzione a mano di volantini), con mezzi sonori o con veicoli pubblicitari è richiesto il parere del Comando Vigili Urbani in materia di viabilità e di ordine pubblico.~~

Per la pubblicità di superficie fino a mezzo mq., collocata su pareti preesistenti, la dichiarazione si intende accettata dal Comune ove non venga espressamente respinta nel termine di giorni 30 dalla data di presentazione o di spedizione, indicandone i motivi.

L'assolvimento dell'imposta di pubblicità non esonera l'interessato dall'obbligo di munirsi di ulteriori autorizzazioni o concessioni prescritte da altre disposizioni di legge e regolamenti, restando comunque il Comune sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione delle norme medesime o da quant'altro riguardante l'oggetto e l'espletamento della pubblicità. Ove venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui all'art. 8 si presume — salvo prova contraria — effettuata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere presentata anche nei casi di variazioni della pubblicità.

Le variazioni danno luogo ad una nuova tassazione se comportano la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità. E' fatto obbligo al Comune di effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto sulla base della nuova tassazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In caso di subingresso nella titolarità del mezzo pubblicitario, il subentrante deve presentare a suo nome la prescritta dichiarazione entro il termine di scadenza della validità dell'ultimo pagamento effettuato dal cedente.

In mancanza di denuncia di cessazione, la durata della pubblicità annuale si intende prorogata di anno in anno col semplice pagamento della relativa imposta entro 30 giorni dalla scadenza di validità dell'ultimo pagamento.

Art. 22.20

(Pagamento dell'imposta)

Per la pubblicità di durata inferiore all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.

Per quella annuale, quando l'importo complessivo superi L. 40.000 (1) il pagamento dell'imposta può essere effettuata in rate eguali trimestrali anticipate.

Quando l'utente intende effettuare pubblicità di durata pari o superiore all'anno, l'imposta viene applicata di anno in anno solare. Se peraltro l'inizio della pubblicità abbia luogo durante il corso dell'anno medesimo, l'utente deve corrispondere fino al 31 dicembre dello stesso anno l'imposta in base a tanti dodicesimi dell'ammontare della tariffa annua a partire dal mese in cui è iniziata la pubblicità stessa.

La rimozione della pubblicità nel corso del periodo per il quale l'imposta è stata pagata non dà diritto a rimborso o a riduzione dell'imposta stessa.

Art. 23.21

(Manutenzione della pubblicità)

Le operazioni di manutenzione e di ripristino dei mezzi pubblicitari, come pure gli eventuali spostamenti ordinati dal Sindaco o da questi autorizzati su richiesta degli interessati, devono essere in ogni caso effettuati a cura e spese di questi ultimi.

E' fatta salva pertanto alla Civica Amministrazione la facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura, ecc. che sono ritenuti utili per mantenere la pubblicità secondo le esigenze del decoro cittadino. Ove detta manutenzione non fosse sufficientemente curata e il committente non vi provveda neppure se diffidato, il Sindaco può disporre, con sua ordinanza, la rimozione della citata pubblicità.

Art. 24.22

(Spostamento e rimozione dei mezzi pubblicitari)

Al Sindaco è riservata la facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di tabelle per le affissioni o di qualsiasi mezzo pubblicitario in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da necessità estetiche, da esigenze di servizio o di viabilità, o da cause di forza maggiore (demolizione o costruzione di stabili, ecc.).

Nell'ordinanza viene altresì prevista, in caso di mancato spostamento o rimozione entro il termine prefissato, l'esecuzione d'ufficio a spese dell'utente.

Quando si tratta di spostamento, l'utente ha diritto di rinunciare alla continuazione della pubblicità ed ottenere il rimborso proporzionale del

(1) L. 150.000 per i Comuni di I e II classe.
L. 100.000 per i Comuni di III e IV classe.
L. 40.000 per i Comuni di V, VI e VII classe.

tributo corrisposto; in caso contrario, e qualora lo spostamento comporti il trasferimento in una località appartenente ad una categoria diversa, si procede al conguaglio tra l'importo pagato e quello dovuto in base alle rispettive tariffe.

Sia nel caso di spostamento che di rimozione gli utenti non hanno diritto a compensi o indennizzi di sorta oltre all'eventuale rimborso di cui al comma precedente.

Art. 25.23

(Rettifica ed accertamento d'ufficio)

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata il Comune può procedere a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando apposito avviso al contribuente.

Nell'avviso devono essere indicati il tipo e le caratteristiche della pubblicità, nonché l'importo dell'imposta e delle sopratasse dovute.

L'Ufficio Affissioni ha facoltà di procedere al controllo del materiale pubblicitario.

Art. 26.24

(Contenzioso)

Per quanto concerne il contenzioso, si fa espresso richiamo all'articolo 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, N. 639.

Art. 27.25

(Procedimento esecutivo)

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non pagata nei tempi e nei modi prescritti dal presente decreto è recuperata col procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Per la vidimazione dell'ingiunzione è competente il Pretore avente giurisdizione sul territorio del Comune.

Art. 28.26

(Prescrizione)

L'azione del Comune per chiedere il pagamento delle somme accertate ai fini della imposta prevista dal presente decreto si prescrive col decorso di tre anni dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento.

Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute.

Art. 29.27

(Interessi)

Per la corresponsione degli interessi nel caso di tardivo pagamento dell'imposta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 bis del T.U.F.L. 14-9-1931 n. 1175, introdotto con l'art. 4 della legge 18-5-1967 n. 388, e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO III

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (1)

Art. 30. 28

(Oggetto)

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.

I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi e fotografie, di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del proprio territorio.

La superficie degli impianti per le affissioni che il Comune deve installare è stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 15 fogli (2) di cm. 70 x 100 per ogni 1000 abitanti.

Il Sindaco, tuttavia, può consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza, di manifesti e degli altri mezzi di cui al precedente comma; in tal caso è dovuto il pagamento raddoppiato della relativa imposta sulla pubblicità in misura pari ai diritti sulle pubbliche affissioni ridotti del 50 per cento. Il consenso viene rilasciato secondo la procedura indicata nell'art. 21.

Art. 31. 29

(Soggetti passivi)

Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è reso.

Art. 32. 30

(Tariffa)

I diritti per il servizio delle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di centimetri 70 x 100 o frazione, vengono determinati nell'apposita tariffa.

Per ogni affissione inferiore a cinquanta fogli di formato di centimetri 70 per 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, la tariffa di cui al primo comma deve essere aumentata del 50 per cento.

Per le pubbliche affissioni di durata non inferiore a 30 giorni, sui diritti dovuti è concessa una riduzione del 15 per cento; per quelle di durata non inferiore a 90 giorni la riduzione è del 30 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fogli, la tariffa di cui al primo comma è aumentata del cinquanta per cento; per quelli costituiti da più di 8 fogli l'aumento è del 100 per cento.

(1) Il servizio è obbligatorio nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti; è facoltativo nei rimanenti Comuni.

(2) 25 fogli nei Comuni appartenenti alle prime quattro classi, e a 15 fogli negli altri.

I suddetti aumenti si applicano anche qualora il committente richieda espressamente che singoli manifesti, anche se relativi ad oggetti diversi, vengano affissi su uno stesso spazio in modo da costituire un unico complesso pubblicitario avente un'estensione corrispondente ai formati predetti.

Il committente, ove richieda espressamente l'affissione in determinati spazi predisposti dal Comune e disponibili nelle due categorie di cui al precedente art. 4, è tenuto a corrispondere il doppio dei diritti (1).

Art. 31. 31

(Affissioni di urgenza, notturne e festive)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta per l'attuazione del servizio la corresponsione del 10 per cento in più della tariffa base, con un minimo di L. 5.000 per ogni commissione.

Art. 32. 32

(Modalità per le affissioni)

Per ottenere l'affissione i committenti devono comunicare per lettera o sottoscrivere nell'apposito modulo la durata dell'affissione, il numero dei manifesti da esporre nelle rispettive categorie di spazi, l'eventuale scelta di determinati spazi e ogni altra notizia necessaria al riguardo. Devono altresì consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'Ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.

La precedenza nelle affissioni è stabilita dalla priorità nel ricevimento della commissione, accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

Pertanto, le affissioni di durata fino a 7 giorni devono essere effettuate con priorità rispetto a quelle di durata superiore.

Salvo che il committente si avvalga della facoltà di cui al 6° comma dell'art. 31, la scelta dei singoli spazi ove eseguire le affissioni è fatta dall'Ufficio comunale nell'ambito delle rispettive categorie e in base alla richiesta dell'interessato.

Quando, per il numero delle commissioni, gli spazi in categoria speciale o in categoria normale siano insufficienti per accogliere integralmente tutte le richieste di affissioni in ciascuna di dette categorie, l'affissione potrà essere accettata dall'Ufficio comunale solamente per una parte delle richieste medesime in modo da accogliere tutte proporzionalmente in relazione agli spazi rispettivamente disponibili.

(1) Quest'ultimo comma interessa soltanto i Comuni delle prime quattro classi.

Si considera caso di forza maggiore il ritardo causato dalle avverse condizioni atmosferiche o dalla mancanza di spazi disponibili. In ogni caso, qualora il ritardo superi i quindici giorni dalla data richiesta per l'affissione, l'Ufficio competente deve darne tempestiva comunicazione al richiedente che può annullare la richiesta medesima.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni con i quantitativi affissi.

Il competente Ufficio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. Quando presso il predetto Ufficio non vi siano altri esemplari dei manifesti da sostituire deve essere data comunicazione al richiedente e deve essere, nel frattempo, mantenuto a sua disposizione il relativo spazio.

Oltre al quantitativo dei manifesti da affiggere e quello per eventuali ricambi, il committente deve consegnare un esemplare ad uso dell'Ufficio comunale, che sarà conservato per almeno sei mesi dopo la scadenza dell'affissione e non sarà restituito. Tale disposizione non si applica nel caso di affissioni effettuate direttamente dagli interessati o per i manifesti esclusivamente commerciali.

Eventuali variazioni od aggiunte alle pubbliche affissioni già esposte sono assoggettate al pagamento di un diritto pari alla tariffa prevista per il primo giorno.

Sono ritenute tali anche le strisce da applicare a cura dell'Ufficio sui manifesti di cui viene richiesta l'affissione, nonchè l'applicazione dell'eventuale carta da fondo, fornita dal committente, per essere posta a cornice dei manifesti.

Per ogni effetto di legge e di tariffa, gli avvisi o manifesti vengono contrassegnati dall'Ufficio con uno speciale timbro recante la data dell'ultimo giorno di durata dell'affissione.

Art. 35.33

(Riduzioni)

La tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta del 50 per cento:

- 1) per i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, che non rientrano nei casi per i quali è prevista la esenzione, ai sensi del successivo art. 36;
- 2) per i manifesti e gli avvisi dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei Paesi della Comunità Economica Europea;
- 3) per i manifesti e gli avvisi delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche, nonchè degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo;
- 4) per i manifesti e gli avvisi relativi agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;

- 5) per i manifesti e gli avvisi riguardanti i festeggiamenti patriottici e religiosi;
- 6) per gli annunci mortuari.

Per le affissioni concernenti la propaganda elettorale in periodo di elezioni, valgono le norme di cui all'art. 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

Art. ~~36~~. 34 (Esenzioni)

Sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni:

- 1) i manifesti e gli avvisi riguardanti l'attività istituzionale del Comune esposti nell'ambito del proprio territorio;
- 2) i manifesti e gli avvisi delle Autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;
- 3) i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- 4) i manifesti e gli avvisi delle Autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- 5) i manifesti e gli avvisi relativi ad adempimenti di legge in materia *di elezioni* ~~di~~ politiche, regionali, amministrative e di referendum;
- 6) ogni altro manifesto od atto delle Autorità la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- 7) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. ~~37~~. 35 (Pagamento)

Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Per il recupero di somme comunque dovute e non corrisposte ai sensi del precedente comma si osservano, per quanto compatibili, gli artt. 25, 27 e 28 del presente regolamento.

Art. ~~38~~. 36 (Contenzioso)

Per il contenzioso si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

Gli eventuali reclami da parte degli utenti devono essere presentati per iscritto al Sindaco prima della scadenza della validità dell'affissione.

Art. 39. 37

(Spazi riservati per le affissioni)

La Giunta comunale, sentita la locale Commissione edilizia, determina — previo consenso dei proprietari — gli spazi in cui è permessa l'affissione.

Qualora non sia possibile tale determinazione mediante accordo fra il Comune ed i proprietari, ad essa provvede il Prefetto, sentiti l'Ufficio del Genio Civile e la Sovrintendenza alle Antichità e Belle Arti, il quale determinerà anche la misura dell'indennizzo.

Per l'installazione di standardi su suolo pubblico deve essere richiesto anche il parere dell'Ufficio Tecnico e del Comando VV. UU.

E' in facoltà della Giunta municipale di riservare alcuni spazi all'affissione degli avvisi e manifesti delle pubbliche autorità, fermo restando il pagamento dei prescritti diritti in quanto dovuti.

Nei locali degli Uffici delle pubbliche affissioni devono essere esposti, in modo da potersi facilmente consultare dal pubblico, la tariffa del servizio ed un elenco sul quale devono essere indicati gli spazi destinati alle affissioni e la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono.

Art. 40. 38

(Affissioni su manufatti provvisori)

Sulle armature, impalcature, steccati e recinti per qualunque uso costruiti in via provvisoria e prospicienti il suolo pubblico, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di eseguirvi le affissioni senza l'obbligo del preventivo parere della Commissione Edilizia e del consenso del proprietario.

L'Ufficio competente accorderà però la preferenza nell'utilizzazione degli spazi di cui sopra a quelle ditte che hanno il proprio esercizio nello stabile ove si eseguono i lavori o per conto delle quali i lavori stessi si compiono, fermo restando l'obbligo per le stesse di corrispondere l'imposta dovuta.

In caso di rimozione anticipata dei mezzi di cui al 1° comma, l'utente potrà ottenere gratuitamente che la corrispondente affissione di manifesti venga continuata in altra località nella stessa categoria, compatibilmente con le esigenze del servizio e con la disponibilità delle posizioni.

CAPO IV

GESTIONE DEL SERVIZIO E NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 39

(Forme di gestione)

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nel territorio del Comune è gestito direttamente dal Comune stesso, in conformità e sotto l'osservanza del D.P.R. 26-10-1972 n. 639.

Il servizio predetto potrà anche essere affidato in concessione ad aggio ai sensi e con le modalità di cui al Capo IV del citato decreto, qualora il Consiglio Comunale ritenga che tale tipo di gestione sia più conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo (1).

Art. 40

(Maggiorazioni e riduzioni)

Le maggiorazioni a qualunque titolo previste dal presente regolamento sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Analoga cumulabilità viene applicata per quanto riguarda le riduzioni previste dai precedenti articoli.

Art. 41

(Vigilanza)

Il personale addetto all'ufficio pubbliche affissioni, a mente del 3° comma dell'art. 38 del D.P.R. n. 639, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco, per i servizi di vigilanza e repressione relativi all'osservanza del presente regolamento.

Le violazioni delle norme contenute nelle leggi e nei regolamenti relativi alla disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità sono accertate, oltre che dagli organi preposti alla vigilanza, dai funzionari dell'Ufficio Affissioni all'uopo incaricati dal Sindaco.

Qualora al suddetto Ufficio venissero consegnati per l'affissione manifesti ritenuti contrari al pudore o alla decenza o lesivi degli ordinamenti dello Stato o del prestigio dell'Autorità, i suddetti funzionari dovranno effettuare apposita comunicazione alla Procura della Repubblica e tenere in sospeso la relativa affissione in attesa di disposizioni.

L'Ufficio non darà corso all'affissione di manifesti privi delle indicazioni di cui all'art. 2 L. 8-2-1948 n. 47 recante disposizioni sulla stampa.

(1) Per i Comuni delle ultime due classi il servizio può essere affidato anche a canone fisso.

Art. 44. 42

(Sanzioni)

Chiunque avendone l'obbligo ometta di presentare la dichiarazione o presenti una dichiarazione infedele è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, ad una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa. La soprattassa è ridotta alla metà se la dichiarazione è prodotta non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata.

Per il tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente dalla soprattassa di cui al primo comma, una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta il cui pagamento è stato ritardato.

Per le violazioni alle norme regolamentari emanate dai Comuni in esecuzione del presente decreto si applica, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 3 maggio 1967, n. 317, la sanzione pecuniaria da lire diecimila a lire centomila.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 45. 43

(Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo)

La pubblicità abusiva deve essere rimossa dagli interessati all'atto della contestazione delle relative infrazioni. In caso di inadempimento, l'Ufficio Affissioni procede direttamente alla defissione o copertura dei manifesti oppure alla rimozione degli oggetti pubblicitari, che vanno custoditi nei depositi comunali.

Detti oggetti possono essere ritirati a cura degli interessati entro 15 giorni dall'apposita comunicazione, previo pagamento dell'imposta dovuta, dell'ammontare delle relative sanzioni e delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia. In caso contrario, il materiale viene sequestrato a garanzia del pagamento di quanto dovuto al Comune con ordinanza del Sindaco, nella quale viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale stesso, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

In mancanza della suddetta richiesta, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'Ufficio Economato e il ricavato viene incamerato fino alla concorrenza del credito del Comune, mentre l'eventuale eccedenza viene restituita all'interessato. Qualora tale vendita non abbia potuto aver luogo per mancanza di acquirenti, il predetto Ufficio procede alla distruzione del materiale, redigendo apposito verbale.

Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Resta salva la competenza attribuita alle diverse autorità ed uffici, a sensi dell'art. 60 della legge 1-6-1939, n. 1089 (sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico), dell'art. 15 della legge 29-6-1939, n. 1497 (sulla protezione delle bellezze naturali), dell'art. 11 del D.P.R. 15-6-1959, n. 393 (sulla circolazione stradale) e dell'art. 2 della legge 12-12-1960, n. 1591 (sull'esposizione di oggetti contrari al pudore o alla decenza).

Art. 46. 44

(Privilegi)

Per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni opera a favore del Comune il privilegio previsto dall'articolo 2752, terzo comma, del codice civile.

Art. 47. 45

(Diritto accessorio)

Ai fini della raccolta e della elaborazione dei dati afferenti ai servizi per la pubblicità e per le pubbliche affissioni e per coordinare i dati stessi in apposita analitica relazione annuale, è dovuto per ogni bolletta di importo non inferiore a L. 10.000 un diritto fisso di L. 300.

Il relativo importo è devoluto:

- a) per il 60 per cento al Comune o al concessionario del servizio, per la raccolta dei dati statistici di prima rilevazione effettuata in sede locale;
- b) per il restante 40 per cento ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato (1).

Art. 48. 46

(Quietanza dei pagamenti effettuati dall'utente)

L'ufficio comunale delle affissioni e della pubblicità rilascia a ciascun utente una ricevuta nella quale viene indicato l'ammontare dei tributi corrisposti.

Nei casi di pubblicità in forma ambulante, con mezzi sonori e con veicoli, l'utente deve curare che la ricevuta di pagamento — eventualmente anche in copia fotostatica — si trovi sempre in possesso di ciascuna persona incaricata dell'esecuzione della pubblicità e nel luogo in cui quest'ultima si effettua.

Art. 49. 47

(Norme transitorie)

Per la pubblicità effettuata anteriormente al 1° gennaio 1973 e per la quale non sia stato accertato il relativo tributo, il Comune può procedere al recupero del tributo medesimo secondo le modalità di accertamento e di riscossione previsto dal presente decreto, fermi restando i termini e le tariffe in vigore prima della suddetta data.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 50. 48

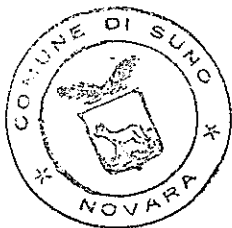
(Norme abrogate)

A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme è abrogato il precedente regolamento adottato con deliberazione in data 15-9-1962, n. 196. -

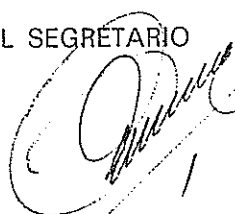
(1) Vedasi art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

Il presente regolamento venne deliberato dal Consiglio Comunale in
data 30-1-1973 con verbale N. 2

IL SINDACO



IL SEGRETARIO



SI CERTIFICA

che il presente Regolamento venne pubblicato all'albo comunale il giorno

di festivo di (1) domenica 4-2-1973

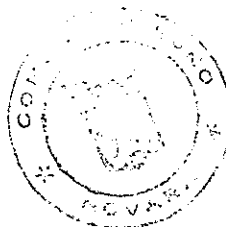
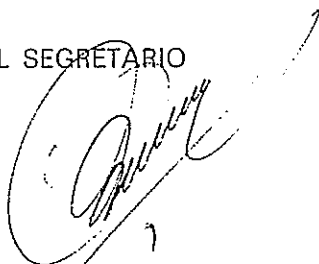
~~con~~

opposizioni.

senza

il 5-2-1973

IL SEGRETARIO



(1) di mercato o festivo.

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,

come da ricevuta del Comitato Provinciale di Controllo di

in data

n.

IL SEGRETARIO

SI CERTIFICA

che copia del presente Regolamento venne pubblicata all'albo pretorio

di questo Comune, per quindici giorni consecutivi e cioè dal 22-2-1973

al 9-3-1973

a termini del

l'art. 62 della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

n 10-3-1973

IL SEGRETARIO

Visto: IL SINDACO

